



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Emilia Fagnoli | Presidente |
| - dott. Alessandro Natri | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti della FISCAL TEAM S.R.L.S. (C.F. 01608050553), con sede in Terni, via del Rivo, n. 169.

Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 40 CCII, ovvero, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268, co. 2, CCII presentato in data 28.05.2025 dal creditore VESCOVI GIOVANNA (C.F. VSCGNN68M44G912D), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Starnini ed esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 11.06.2025;

dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCII;

considerato, infatti, che, a seguito di tentativo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata effettuato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII con esito negativo per causa imputabile al destinatario (il cui indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri presentava una "casella inibita alla ricezione"), il ricorso e il decreto sono stati notificati in pari data (12/06/2025), a cura della Cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario (cd. AREAEB), con conseguente perfezionamento dopo tre giorni, ossia in data 16.06.2025 (primo giorno utile non festivo);

rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 14.07.2025;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dalla ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

ritenuto che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito risulta da decreto ingiuntivo n. 23/2025 emesso in data 14.02.2025 dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale e dalla stessa dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., con decreto del 31.03.2025, nonché dal relativo atto di precetto notificato alla debitrice in data 03.04.2025 per il complessivo importo di € 8.318,18 (v. all.ti 1, 2 e 3 al ricorso);

considerato, tuttavia, che non sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;

premesso, a tal riguardo, che, sebbene la società debitrice non costituendosi, non abbia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, onere probatorio del quale è pacificamente gravata (v. Cass. 13542/2012, pronunciata sull'analoga normativa fallimentare), tale norma va coordinata con gli artt. 41, co. 6, e 42 CCII che consentono (anzi impongono) l'acquisizione d'ufficio di informazioni e documenti nel corso dell'istruttoria propedeutica all'apertura della liquidazione giudiziale (in quanto la relativa dichiarazione è sottratta alla disponibilità delle parti, stante la sua rilevanza anche pubblicistica, dimostrata dalla legittimazione del P.M. a richiederla, mentre il criterio dell'onere della prova di cui all'art. 121, co. 1, CCII serve per la definizione dei casi dubbi);

ritenuto che ciò comporta che, anche al fine di evitare procedure di liquidazione giudiziale inutili (ovvero dichiarazioni di apertura che presumibilmente verrebbero revocate dalla Corte d'Appello, attesa l'insussistenza di preclusioni circa la produzione di nuovi documenti da parte del debitore in sede di reclamo, v., in tal senso, Cass. 4893/2019), il Collegio ben può avvalersi dei documenti *aliunde* acquisiti nel corso del procedimento contumaciale al fine di valutare la sussistenza dei requisiti dimensionali, purché vi sia in atti (e, in specie, nei bilanci depositati) un principio di prova; ritenuto che i tre indicatori di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, identificativi della natura "minore" dell'impresa debitrice, appaiono ragionevolmente posseduti congiuntamente dalla società resistente nell'intero triennio di riferimento;

premesso che, nel caso di specie, trattandosi di ricorso depositato in data 28.05.2025, le annualità di riferimento per la verifica dei requisiti della cd. impresa minore coincidono con il 2022, il 2023 ed il 2024, mentre risultano depositati presso il registro delle imprese i soli bilanci relativi agli esercizi 2018 (anno di costituzione della società resistente), 2019 e 2020;

considerato, d'altro canto, che, stando alle ultime tre dichiarazioni dei redditi acquisite in atti (per i periodi di imposta 2021-2023), oltre che alla visura camerale aggiornata e alle posizioni debitorie della società riscontrate dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agenzia delle Entrate risulta che i tre indicatori di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, identificativi della natura "minore" dell'impresa debitrice, possono dirsi integrati;

evidenziato, infatti, che, stando ai bilanci acquisiti in atti, la società debitrice (caratterizzata da un capitale sociale pari ad € 1.000,00) negli anni 2018, 2019 e 2020, ha conseguito ricavi sempre inferiori a € 71.312,00, un attivo mai superiore ad € 91.026,00 e debiti inferiori a € 86.883,00;

considerato, inoltre, che nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi, emergono ricavi massimi per € 58.821,00, realizzati nell'anno 2022;

dato atto, altresì, che la società resistente risulta avere, allo stato, un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione pari ad € 123.058,43 (alla quale si aggiungono € 2.935,13 di debiti erariali e previdenziali non ancora iscritti a ruolo), importi che, anche se sommati all'esiguo credito vantato dalla ricorrente (pari ad € 8.318,18) e al debito derivante dal decreto

ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 03.05.2023, per un importo pari ad € 5.885,28, è ben inferiore alla soglia di legge (pari ad € 500.000,00);

considerato, ulteriormente, che, sebbene dalla visura legale la società (il cui oggetto sociale coincide con l'elaborazione di dati contabili per professionisti, aziende e privati) risulti ancora attiva, dalla dichiarazione INAIL pervenuta in data 02.07.2025, l'attività d'impresa risulta oramai cessata in data 28/02/2025;

ritenuto, allora, che, può dirsi sufficientemente provato il possesso "congiunto" dei requisiti dell'impresa minore anche all'attualità con riguardo all'esposizione debitoria e nel triennio antecedente al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale per quanto attiene ai ricavi e all'attivo patrimoniale;

ritenuti, invece, sussistenti tutti i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione controllata della FISCAL TEAM S.R.L.S., come richiesto, in via subordinata, dalla ricorrente;

considerata, invero, sussistente nei suoi confronti una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*);

ritenuto, in particolare, che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, richiamata dall'art. 2, co. 1, lett. c, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrelevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente, già di per sé, per entità e caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04); dalla cessazione dell'attività di impresa in data 28.02.25, attestata, come detto, dall'INAIL; dall'esito negativo del tentativo di pignoramento espletato in data 13.05.2025 dall'Ufficiale Giudiziario, il quale, presso la sede legale, ha rinvenuto un soggetto avente il medesimo cognome del legale rappresentante della società, il quale ha dichiarato che quest'ultima aveva sede presso il suo studio professionale, a cui appartenevano in via esclusiva tutti i beni ivi presenti (cfr. all. 4 - v. Cass. 26246/2021); dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 (v. la visura camerale in atti; sul punto, v. Cass. 30209/2017); dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 125.993,56, di cui € 123.058,43 già iscritti nei ruoli dell'Agente per la Riscossione, da

considerarsi particolarmente elevata, specialmente se rapportata alle componenti attive sopra ripercorse (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01);

precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass. 9856/06);

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall'art. 268, co. 2, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia;

ritenuto che, qualora, come nel caso di specie, il debitore convenuto rimanga contumace, non possa trovare applicazione l'art. 268, co. 3, CCII, a mente del quale *“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3”*, atteso che detto adempimento presuppone che il debitore si attivi appositamente per la nomina dell'OCC, altrimenti assente nella procedura avviata su istanza del creditore;

ritenuto che, in definitiva, per i motivi sinora esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti della FISCAL TEAM SRLS;

tenuto conto, ai fini della nomina del liquidatore, del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 2, lett. b), (nella formulazione vigente a seguito della modifica entrata in vigore il 28.9.2024 dal d.lgs. n. 136/2024), 356 e 358 CCII, per cui, in caso di domanda non proveniente dal debitore, il professionista deve essere scelto dal Tribunale, nell'ambito del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che non vi sono motivi per nominare un gestore avente il domicilio al di fuori del distretto di Corte d'Appello cui appartiene questo Tribunale;

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

P.Q.M.

- **rigetta** la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente, proposta in via principale dalla ricorrente;
- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della FISCAL TEAM S.R.L.S. (C.F. 01608050553), con sede in Terni, via del Rivo, n. 169, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente in via subordinata;
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
- **nomina** liquidatore il dott. FAUSTO SCIAMANNA;
- **ordina** al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del proprio patrimonio;

- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, nonché presso il Registro delle Imprese;
- **dispone** che il liquidatore provveda:
 - a) provveda senza indugio alla notifica della sentenza alla società debitrice;
 - b) provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - c) provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **12/11/2025**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio del 14/07/2025.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fagnoli)